

<b><i>DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI</i></b>	<b><i>2</i></b>
ART. 1 - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO	2
ART. 2 - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI	5



# COMUNE DI PONTEREDERA

Provincia di Pisa

## **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI**

### **ART. 1 - DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO**

1. Il provvedimento disciplina, per il territorio del Comune di Pontedera, l'orario di apertura e chiusura al pubblico dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

A tale proposito sono individuati i seguenti settori merceologici:

- a) SETTORE ALIMENTARE
- b) SETTORE GENERI VARI
- c) SETTORE BENI STRUMENTALI

Il SETTORE ALIMENTARE, comprende gli esercizi abilitati alla vendita dei generi compresi dalla tabella merceologica I<sup>^</sup> alla tabella merceologica VIII<sup>^</sup> e parzialmente della tabella XIV<sup>^</sup> (complementare al settore alimentare);

Il SETTORE GENERI VARI, comprende gli esercizi abilitati alla vendita dei generi compresi dalla tabella merceologica IX<sup>^</sup> alla tabella merceologica XII<sup>^</sup>, e della tabella XIV<sup>^</sup> relativamente a: orologeria, orificeria, foto-cine-ottica, strumenti musicali, fiori e piante, profumeria, bigiotteria, libreria e cartoleria, merceria, accessori di abbigliamento, articoli sportivi, caccia e pesca, giocattoli, oggetti di arte antica e moderna, articoli per fumatori, hobbistica, moto, cicli e accessori per detti, roulettes, nautica, tende da campeggio e quant'altro non espressamente previsto negli altri settori merceologici;

Il SETTORE BENI STRUMENTALI, comprende gli esercizi abilitati alla vendita dei generi compresi nella tabella merceologica XIV<sup>^</sup> relativamente a:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, mesticheria, vernici, carte da parati, ferramenta, utensileria, materiali da costruzione, igienico-sanitari-idraulici, legnami, combustibili liquidi e solidi, prodotti chimici e prodotti per l'agricoltura, autoveicoli, ricambi per moto-cicli-autoveicoli, macchine da ufficio- accessori e ricambi, attrezzature e articoli da ufficio, ricambi in genere.



7. Gli ambulanti con posteggio fisso al di fuori delle aree del mercato settimanale, dovranno rispettare l'orario di vendita da scegliersi all'interno dei limiti della fascia oraria unica, di cui al presente punto 2) ed osservare il turno di riposo infrasettimanale fissato per il settore merceologico di appartenenza. Anche a questi esercenti spetta l'obbligo di comunicare al Comune, l'orario prescelto e pubblicizzarlo mediante esposizione di apposito cartello che riporti il turno di riposo infrasettimanale, nonché il settore merceologico di appartenenza.

8. Gli ambulanti itineranti possono esercitare la loro attività durante l'intero periodo compreso nei limiti della fascia unica di cui al precedente punto 2). Resta fermo l'obbligo del riposo infrasettimanale previsto per il settore merceologico di appartenenza.

9. Gli artigiani esercenti la vendita al dettaglio nei luoghi di produzione dei prodotti connessi alla loro attività, dovranno indicare anch'essi al comune, l'orario prescelto, compreso nei limiti della fascia unica di cui al precedente punto 2), per la vendita al pubblico dei loro prodotti e pubblicizzarlo mediante esposizione di apposito cartello indicante pure il settore merceologico di appartenenza.

10. Salvo i casi di deroga di cui ai successivi punti del presente provvedimento, nei giorni domenicali e festivi, è obbligatoria la chiusura di tutti i negozi, esercizi ed attività di vendita al dettaglio.

11. Nel caso di due o più festività consecutive, i soli negozi di generi alimentari hanno facoltà di apertura antimeridiana dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nell'ultimo giorno festivo e nei due ultimi giorni festivi (in caso di tre festività contigue). Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua, 25 dicembre.

E' inoltre autorizzata facoltativamente l'apertura domenicale e festiva:

- a) in coincidenza con lo svolgimento di mercato domenicale o di altre manifestazioni, ricorrenze e festività di carattere locale, cadenti tradizionalmente in giorni festivi;
- b) nella domenica precedente il Natale, i negozi e gli altri esercizi di vendita al dettaglio, possono effettuare l'orario da questi prescelto, in tale periodo dell'anno per i giorni feriali interamente lavorativi;
- c) la stesa facoltà di cui alla precedente lettera b), è concessa per il Capoluogo nella domenica di ottobre, in occasione della chiusura della Fiera di San Luca, e per la frazione di La rotta, nella terza domenica di settembre, in occasione della Fiera locale;
- d) in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali, da evidenziare sulla base di un calendario annuale concordato fra il Comune e le categorie economiche interessate.

12. Gli esercizi specializzati nella vendita di mobili e generi assimilabili quali: arredo bagno, lampadari, scale in legno e caminetti, hanno facoltà di attuare un orario di vendita con apertura nei giorni festivi, salvo la chiusura di una intera giornata infrasettimanale a scopo compensativo.

13. Gli esercizi di vendita al dettaglio di fiori e piante siti all'ingresso e nelle immediate adiacenze dei Cimiteri, hanno la facoltà di seguire l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi.

14. Gli esercizi di vendita al dettaglio di fiori hanno la facoltà dell'apertura antimeridiana nei giorni festivi.

15. Gli esercizi di vendita al dettaglio dei generi di cartoleria, hanno la facoltà nel periodo scolastico di osservare la chiusura infrasettimanale nel giorno di mercoledì pomeriggio, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

16. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie, le pizzerie, i laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di pasta fresca, hanno la facoltà di osservare gli stessi orari stabiliti per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14.10.1974, n. 524 ed in attuazione della legge 1.6.1971, n. 425, dovranno osservare un giorno di chiusura nel corso di ogni settimana.

17. Gli orari come in precedenza determinati con il presente provvedimento, intesi come facoltà e non come obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione amministrativa, secondo le norme vigenti, valgono per gli esercizi di vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli industriali, con attività di vendita al dettaglio, le mostre e le

esposizioni, ad eccezione di quelle previste dal R.D.L: 29.1.1934 n. 454 e della legge 2.4.1950 n. 328.

18. Non sono soggette alla disciplina di quanto precede: le rivendite di generi di monopolio (limitatamente a tali genere), gli spacci interni di cui all'art. 34 della legge 11.6.1971 n. 426, purché la vendita sia effettuata in appositi locali non aperti al pubblico e come tali sprovvisti di insegna sulla pubblica via, le rivendite di giornali, gli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti ad uso di autotrazione, disciplinati con separato provvedimento, nonché i produttori agricoli di cui all'art. I della legge 9.2.1963 n. 59.

## ART. 2 - DISCIPLINA DELL'ORARIO DI ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. L'orario di attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar-caffè, gelaterie, pasticcerie, spacci di vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, muniti di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. e dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, ubicati nel territorio comunale di Pontedera, è fissato come segue:

I^ Fascia	apertura ore 5,00	chiusura ore	1,00
2^ Fascia	apertura ore 5,00	chiusura ore	23,00
3^ Fascia	apertura ore 5,00	chiusura ore	22,00
4^ Fascia	apertura ore 6,00	chiusura ore	1,00
5^ Fascia	apertura ore 6,00	chiusura ore	24,00
6^ Fascia	apertura ore 6,00	chiusura ore	21,00
7^ Fascia	apertura ore 7,00	chiusura ore	1,00
8^ Fascia	apertura ore 17,00	chiusura ore	1,00

- Il periodo ESTIVO inizia dal 1° Maggio al 31 Ottobre.
- Il periodo INVERNALE inizia dal 1° Novembre al 30 Aprile.

2. Agli esercenti di attività di pubblico esercizio, è fatto obbligo di scegliere una delle fasce orarie prima indicate, anche differenziate tra periodo estivo ed invernale e di rispettare l'orario conseguente.

3. Gli esercenti di cui all'art.23 del D.M. 28/4/1976 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili), possono posticipare l'orario di apertura alle ore 9,30 qualsiasi sia la fascia prescelta.

4. Nelle frazioni o località ove esiste unico pubblico esercizio: BAR, al titolare è fatto obbligo, indipendentemente dalle fasce orarie fissate, di effettuare l'orario più consono alle esigenze della popolazione residente e fluttuante.

5. All'esercente è consentito di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 1 (una) ora rispetto all'orario prescelto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di 2 (due) ore consecutive (non prima delle ore 13,00 e non dopo le ore 17,00).

6. Nei giorni prefestivi e festivi, gli esercenti hanno facoltà di posticipare di 1 (una) ora l'orario di chiusura fissato nella fascia oraria prescelta fra quelle indicate al punto 1.

7. Negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, alle locande, alle pensioni, la somministrazione, alle sole persone alloggiate, è consentita anche al di fuori degli orari prefissati con le suindicate fasce orarie.

8. In rapporto alle esigenze di diversa specie, di esercizi pubblici, e/o diversa ubicazione di altri, previa domanda degli interessati diretta al Sindaco e tenuto conto delle esigenze di pubblica utilità, potranno essere concesse autorizzazioni ad effettuare orari diversi da quelli prima indicati, compresa la protrazione dell'orario di chiusura fino alle ore 2,00.

9. Gli esercizi posti all'interno di stazioni ferroviarie, possono osservare gli orari di apertura per tutte le 24 (ventiquattro) ore di ciascun giorno.

10. Gli esercizi pubblici di cui alla lettera c) dell'art.23 del D.M. 28/4/1976, annessi ai locali di pubblico spettacolo, dovranno osservare lo stesso orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.

11. Gli esercizi di autorimessa e simili, potranno essere gestiti con orario continuato in relazione alle esigenze della clientela.

12. Le sale da gioco, da trattenimento, da biliardo ecc., per ragioni connesse alla tutela della quiete pubblica, osserveranno l'orario di chiusura fino alle ore 24,00 con apertura alle ore 10,00 antimeridiane; alle ore 10,00 antimeridiane, potranno iniziare anche i giochi leciti negli altri esercizi autorizzati.

13. Gli esercizi indicati al punto 1. che precede, a norma dell'art.1 della legge 1/6/1975 n. 425, devono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo i turni predisposti come specificato al successivo punto 14.

14. Il Sindaco, sentito il parere delle organizzazioni di categoria, predispone annualmente i turni di chiusura, assicurando che in ogni zona abitata vi sia un numero adeguato di esercizi aperti.

15. Sono esclusi da turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui al punto 1 che precede, come di seguito specificato:

- a) ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, a condizione che la somministrazione sia fatta esclusivamente alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purché possano accedervi anche gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e circoli privati.
- b) Esercizi pubblici che svolgono una attività nelle ore serali o notturne.

16. È data facoltà all' esercente di tenere aperto l'esercizio, qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

È facoltativa la giornata di chiusura nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.

17. In ogni esercizio deve essere visibilmente esposto il cartello indicante la fascia oraria prescelta, nonché il turno di chiusura settimanale.

***Approvato con Del. C.C. n. 1023 del 7.10.1988***

[| INDICE |](#)